

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della società

3.0 PARTNERS S.R.L.

nella società

SOMEK S.P.A.

redatto ai sensi

del combinato disposto degli articoli 2501-*ter* e 2505 del Cod. Civ.

San Vendemiano (TV), 27 giugno 2019

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della società

3.0 PARTNERS S.R.L.

nella società

SOMEK S.P.A.

PREMESSA	2
1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	3
2. FINALITÀ E STRUTTURA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE	5
3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FUSIONE, RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	7
4. EVENTUALI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	8
5. DECORRENZA DELLA FUSIONE.....	8
6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI	8
7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI	9

PREMESSA

I sottoscritti:

MARCHETTO OSCAR, nato a Ponte di Piave (TV) l'11 giugno 1964, domiciliato a Treviso (TV), in Via Carlo Alberto n. 12-14 (C.F. MRCSCR64H11G846F) quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante;

ZANCHETTA ALESSANDRO, nato a Oderzo (TV) il 13 maggio 1969, domiciliato a Ponte di Piave (TV), in Via Dott. Mario Spilimbergo n. 14 (C.F. ZNCLSN69E13F999S) quale Consigliere Delegato;

CORAZZA GIANCARLO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 1° luglio 1963, domiciliato ad Azzano Decimo (PN), Via Divisione Julia n. 4 (C.F. CRZGCR63L01I403P) quale Consigliere Delegato;

LILLO ANTONELLA, nata a Treviso (TV) il 19 agosto 1961, domiciliata a Treviso (TV), in Via A. Beazzano n. 14 (C.F. LLLNNL61M59L407E) quale Consigliere indipendente;

MICHELE GRAZIANI, nato a Monastier di Treviso (TV), il 4 settembre 1955, domiciliato a Monastier di Treviso (TV), in Via Roma n. 15 (C.F. GRZMHL55P04F332P) quale Consigliere indipendente;

quali componenti del Consiglio di Amministrazione, con la carica indicata in corrispondenza di ciascuno, della società SOMEK S.P.A. di seguito descritta:

e

MARCHETTO OSCAR, nato a Ponte di Piave (TV) l'11 giugno 1964, domiciliato a Treviso (TV), in Via Carlo Alberto n. 12-14 (C.F. MRCSCR64H11G846F) quale Amministratore unico e legale rappresentante della società 3.0 PARTNERS S.R.L.;

espongono

il progetto di fusione per incorporazione della società 3.0 PARTNERS S.R.L. nella società SOMEK S.P.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505 del Cod. Civ.

1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

SOMEK S.P.A. con sede legale a San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, capitale sociale di Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila/00) interamente versato, suddiviso in 6.900.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, codice fiscale e iscrizione presso il Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 04245710266 (di seguito anche solo "SOMEK" oppure "l'incorporante").

La società ha per oggetto, tra le altre, le seguenti attività:

- la progettazione ed il calcolo per la realizzazione di strutture in leghe metalliche di opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera in genere, la prestazione di servizi annessi;
- la prestazione di servizi di ricerca applicata avente per oggetto i materiali e i sistemi o gamme di prodotti impiegati nelle opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera, nonché i processi, le macchine e le attrezzature impiegate per la lavorazione dei materiali e la produzione dei prodotti d'ianzi nominati;
- la prestazione di servizi di assistenza, direzione e controllo tecnico dei processi di produzione ed installazione delle opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera;
- la produzione di opere di carpenteria pesante e leggera in genere ivi compresa la produzione di serramenti ed infissi sia per il settore edile che per i settori navali, ferroviario ed aeronautico; la lavorazione del vetro, la produzione di vetrocamere e la sigillatura strutturale di lastre di vetro e telai metallici;
- la commercializzazione dei componenti di sistemi o gamme di prodotti costituenti le opere di carpenteria pesante, di carpenteria leggera e non;
- l'acquisizione di appalti e la successiva realizzazione e consegna delle seguenti opere e servizi:
 - stabilimenti industriali, impianti e macchinari inclusi, chiavi in mano;
 - edifici ad uso industriale, commerciale, sociale e residenziale, impianti tecnologici e arredamenti inclusi, chiavi in mano;
 - opere di carpenteria metallica pesante e leggera in genere;
 - contratti di manutenzione relativi ad edifici, o loro parti, impianti e macchinari;
- la progettazione, la produzione, la commercializzazione e la posa in opera di componenti per l'edilizia in genere e in particolare di elementi prefabbricati per facciate continue e per partizioni e arredo interno di edifici;
- la progettazione, la produzione, la manutenzione ed assistenza tecnica e la commercializzazione di prodotti destinati a dotazioni di bordo di navi e prestazioni relative alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, allestimento, o arredamento delle imbarcazioni in genere e di tutte le dotazioni di bordo;

- la lavorazione di carpenteria leggera in genere, del ferro e dell'acciaio inox, l'attività di officina meccanica in genere;
- il commercio di manufatti in acciaio, in metallo di qualsiasi tipo, in legno e in marmo;
- la produzione e installazione di apparecchiature per la preparazione e la distribuzione di pasti, la refrigerazione di alimenti, la cottura di cibi, il lavaggio di alimenti, stoviglie e biancheria, nonché la produzione e installazione di elettrodomestici in genere;
- l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia e di rappresentanza sia di ditte italiane che estere dei beni, prodotti e servizi sopra citati, con espressa esclusione della mediazione;
- l'attività di import-export.

La società può assumere in locazione o in gestione altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini e non.

La società può inoltre compiere, in via non prevalente, tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo sociale competente, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle ulteriori leggi in materia.

La società, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'articolo 2361 del Codice Civile, può assumere partecipazioni a responsabilità illimitata in società di persone.

Il capitale sociale di Euro 6.900.000,00 è posseduto in maggioranza (per il 75,03%) da VENEZIA S.P.A., con sede a San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 34, codice fiscale e iscrizione presso il Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 00558390266.

SOMEK è quotata sul Mercato Alternativo del Capitale (in seguito solo AIM Italia), mercato dedicato appositamente alle piccole e medie imprese (PMI) regolamentato e gestito da BORSA ITALIANA S.P.A.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Società incorporanda

3.0 PARTNERS S.R.L. CON SOCIO UNICO con sede legale a San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 34, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione presso il Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 04795680265 (di seguito anche solo "3.0 PARTNERS" oppure "l'incorporanda").

La società ha per oggetto sociale l'assunzione e la gestione, sia direttamente, che indirettamente, ma non nei confronti del pubblico, bensì solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato o presso terzi, di interessenze e partecipazioni, anche azionarie, rappresentate o meno da titoli, in società, consorzi, imprese e/o enti, anche consortili, sia di diritto italiano che di diritto straniero, qualunque ne sia lo scopo o l'oggetto.

Nell'ambito di tali attività la società potrà esercitare, sempre non nei confronti del pubblico, bensì nei confronti delle società, imprese, consorzi o enti che fanno parte del medesimo gruppo di appartenenza, attività di coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario, gestionale e contabile.

La società può compiere, in via non prevalente, del tutto occasionale e strumentale e in ogni caso non nei confronti del pubblico, tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo sociale competente, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, potrà compiere o esercitare qualsiasi altra attività commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui e finanziamenti, anche ipotecari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle ulteriori leggi in materia, e partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese o contratti di rete.

La società, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'articolo 2361 del Codice Civile, può assumere partecipazioni a responsabilità illimitata in società di persone.

Il capitale sociale di Euro 50.000,00 è interamente posseduto dal socio unico SOMEK, società incorporante, come sopra identificata, che esercita sulla società incorporanda attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. FINALITÀ E STRUTTURA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

La fusione verrà attuata mediante incorporazione della società 3.0 PARTNERS nella società SOMEK.

L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di riassetto organizzativo, finalizzata essenzialmente alla razionalizzazione della struttura del gruppo e al contestuale completamento di un'operazione di acquisizione di partecipazioni in altre società del settore della progettazione, fabbricazione e vendita di facciate continue di edifici. In particolare, la prospettata fusione permetterà un "accorciamento" della catena di controllo, mediante l'eliminazione per incorporazione della società 3.0 PARTNERS (la cui attività è di fatto limitata alla sola gestione della partecipazione in 3.0 PARTNERS LLC) con i benefici derivanti dall'eliminazione degli oneri amministrativi e contabili connessi al mantenimento di tale struttura giuridica.

L'operazione consentirà quindi alla società incorporante di attuare in modo diretto un unitario indirizzo gestionale sulla partecipata 3.0 PARTNERS LLC, conseguendo al contempo ulteriori benefici in termini di riduzione degli adempimenti civilistici e fiscali, associati a una più efficace struttura organizzativa.

In particolare, i tratti fondamentali dell'operazione in cui la fusione è inserita sono così schematizzabili:

SOMEK ha acquistato nel corso del mese di marzo 2018 la partecipazione totalitaria al capitale sociale di 3.0 PARTNERS. Al fine di acquisire tale partecipazione totalitaria, SOMEK ha sottoscritto due contratti di acquisto delle quote, appartenenti ai due precedenti soci, che detenevano ciascuno il 50% del capitale di 3.0 PARTNERS: FONDACO S.R.L. con unico socio (di seguito anche solo FONDACO) e VENIERO

INVESTMENTS LIMITED con unico socio (di seguito anche solo VENIERO); il prezzo concordato con entrambe le parti è stato pari a USD 5.078.500. Nell'ambito dell'operazione, agli importi indicati si sono sommati i corrispettivi per l'acquisizione dei crediti vantati dai precedenti soci nei confronti di 3.0 PARTNERS; i valori riconosciuti ai cedenti FONDACO e VENIERO sono stati rispettivamente pari a USD 4.186.661,02 e USD 4.213.536,24;

a fronte dell'acquisizione del 50% delle quote di 3.0. PARTNERS S.R.L. e del relativo credito da VENIERO, SOMEK ha quindi contratto debiti verso tale soggetto per complessivi 9.292.036,24 USD;

contestualmente alla sopracitata operazione di acquisizione, SOMEK ha sottoscritto con la banca UNICREDIT S.P.A. (di seguito anche solo "UNICREDIT" o "la Finanziatrice") un contratto di finanziamento (una linea di anticipi finanziari a breve termine) per nominali Euro 9.200.000,00 finalizzato, tra l'altro, al pagamento delle quote di proprietà di VENIERO e del credito vantato da VENIERO nei confronti di 3.0 PARTNERS. Contestualmente, SOMEK e FONDACO hanno sottoscritto con il medesimo istituto di credito un "Accordo di Subordinazione e Postergazione (Vendor's Loan)" in forza del quale FONDACO si è impegnata a subordinare e postergare il rimborso della propria quota all'integrale rimborso del Finanziamento bancario da parte di SOMEK e al soddisfacimento di ogni ragione di credito della Finanziatrice;

per provvedere al rimborso di detto finanziamento, la società SOMEK ha contratto con UNICREDIT un ulteriore finanziamento a medio-lungo termine per importo pari a Euro 9.200.000,00;

il presente progetto prevede che 3.0. PARTNERS S.R.L. venga incorporata dal suo unico socio SOMEK.

La fusione rappresenta quindi l'ultima fase dell'intera operazione e porta a compimento la precedente acquisizione totalitaria di 3.0 PARTNERS.

Nonostante sia stato fatto ricorso a un finanziamento per l'acquisto della partecipazione nella società incorporanda, si ritiene che la presente operazione non ricada nella fattispecie di "fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" (nota anche come *leveraged buyout*), disciplinata dall'articolo 2501-bis del Codice Civile. Non si ritiene infatti che nel caso specifico, per effetto della fusione, il patrimonio della società 3.0 PARTNERS venga a costituire garanzia o fonte di rimborso del debito contratto per l'acquisizione della relativa quota dal precedente proprietario VENIERO (peraltro pari al 50% e quindi non di controllo). Si ricorda infatti che il concetto di:

"garanzia generica" richiama una fattispecie nella quale "il debito è tale da non poter essere sostenuto con le sole capacità finanziarie e patrimoniali della società che acquisisce il controllo" e quindi è "supportato dal patrimonio della società target" (Confalonieri M., TRASFORMAZIONE, FUSIONE, CONFERIMENTO, SCISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ, 2018; in senso conforme anche Magliulo, La fusione, 2009 e Pezzetta, Leveraged buy out, merger buy out e nuova disciplina dell'assistenza finanziaria, 2009);

"fonte di rimborso" sottende la situazione nella quale la società acquirente utilizza "il cash flow prodotto dalla target per rimborsare il debito da essa contratto" (Confalonieri M., cit.).

Nel caso specifico, considerata l'incidenza di tale operazione sul totale degli impieghi e dei finanziamenti di SOMEK e l'origine dei flussi finanziari prodotti dalla stessa SOMEK (derivanti dal complesso dell'attività caratteristica dell'azienda, articolata nei diversi comparti in cui la stessa opera), si ritiene che:

sia il patrimonio di quest'ultima a costituire effettiva garanzia di rimborso del finanziamento e non quello della società oggetto di acquisizione;

siano i flussi finanziari prodotti dal *core business* di SOMEK a costituire fonte di rimborso del finanziamento.

Si precisa infine che entrambe le società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione e sono dotate di un patrimonio netto e di un valore economico non negativo.

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FUSIONE, RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Come precisato al punto precedente, la fusione sarà attuata mediante incorporazione nella società SOMEK della società 3.0 PARTNERS

Ai fini dell'attuazione dell'operazione, si evidenzia che il capitale sociale di 3.0 PARTNERS (incorporanda) è detenuto per il 100% da SOMEK (incorporante) e che quest'ultima è quotata sul mercato regolamentato AIM Italia.

Nel caso di specie trova dunque applicazione il primo comma dell'articolo 2505 del Codice Civile, dal momento che l'incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda. Per effetto di tale disposizione il presente progetto di fusione non riporta le informazioni richieste dai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 2501-*ter*, comma 1, Codice Civile. L'incorporazione di una società interamente posseduta rende infatti superflua la determinazione del rapporto di cambio. Di conseguenza non è nemmeno necessario indicare le modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante, né la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili.

Sempre ai sensi del primo comma dell'articolo 2505 del Codice Civile, per i motivi sopra esposti, non sono necessarie le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti previste dagli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies*.

Per quanto concerne la documentazione riguardante la situazione patrimoniale delle due società, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2501-*quater*, Cod. Civ., la situazione patrimoniale infrannuale viene sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio delle società partecipanti all'operazione, essendo quest'ultimo stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o pubblicazione del progetto di fusione.

In seguito alla stipula dell'atto di fusione, la partecipazione all'intero capitale sociale della società incorporanda, iscritta in precedenza fra le attività di bilancio della società incorporante, verrà da questa annullata a fronte dell'iscrizione delle attività e delle passività della società incorporanda medesima; l'eventuale differenza di fusione che ne deriverà verrà iscritta ai sensi dell'art. 2504-*bis*, quarto comma, del Codice Civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'operazione di fusione in oggetto prevede che:

non sono necessari la determinazione del rapporto di cambio e i conseguenti adempimenti richiesti dall'art. 2501-*ter*, c. 1, n. 3), 4) e 5, Cod. Civ.;

non è necessaria la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies*, Cod. Civ.;

non è necessaria la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-*sexies*, Cod. Civ.;

ai sensi dell'art. 2501-*septies* Cod. Civ., devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e finché la fusione sia decisa, il progetto di fusione e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti.

Il presente progetto di fusione sarà quindi depositato, ai sensi dell'articolo 2501-*septies*, per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, nonché depositato in copia, unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti a cui compete l'amministrazione e la revisione legale, nella sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

4. EVENTUALI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ai sensi dell'art. 2501-*ter*, c. 1, n. 2) Cod. Civ., si precisa che, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, il presente progetto di fusione non contiene l'atto costitutivo della società incorporante (essendo questa già costituita), ma solo lo statuto della medesima.

L'operazione non rende necessarie modifiche statutarie per la società incorporante e pertanto viene allegato *sub allegato A*) al presente progetto il vigente statuto di SOMEK.

5. DECORRENZA DELLA FUSIONE

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6), del codice civile, si precisa che le operazioni effettuate dalla società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio dell'incorporante in corso alla data in cui la fusione avrà effetto ai fini giuridici ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile.

Dalla stessa data in cui dette operazioni saranno imputate al bilancio della società incorporante decorreranno, ai sensi dell'art. 172, c. 9, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche gli effetti fiscali.

Si sottolinea che, indipendentemente dalla decorrenza contabile e fiscale dell'operazione in oggetto, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, la fusione avrà effetto ai fini giuridici, ossia nei confronti dei terzi, soltanto una volta eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i Registri delle Imprese delle società partecipanti alla fusione. A partire da tal momento, la società incorporata sarà completamente integrata nell'incorporante e i relativi diritti e obblighi saranno da quest'ultima assunti.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non vi sono soci o possessori di titoli soggetti a trattamento particolare.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Allegati:

Statuto della società incorporante SOMEK.

SOMEK S.P.A.

Il Consiglio di amministrazione

MARCHETTO OSCAR

ZANCHETTA ALESSANDRO

CORAZZA GIANCARLO

LILLO ANTONELLA

GRAZIANI MICHELE

3.0 PARTNERS S.R.L. con socio unico

L'Amministratore unico

MARCHETTO OSCAR

Statuto

Somec S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Domicilio dei soci

Art. 1 - Costituzione e denominazione sociale

E' costituita una società per azioni denominata "Somec S.p.A."

Art. 2 - Sede legale

La società ha sede legale in San Vendemiano (TV).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire sia in Italia che all'estero stabilimenti, filiali, agenzie, uffici, depositi ed altre dipendenze che non abbiano carattere di sedi secondarie e sopprimerle.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio in Italia e all'estero delle seguenti attività:

- la progettazione ed il calcolo per la realizzazione di strutture in leghe metalliche di opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera in genere, la prestazione di servizi annessi;
- la prestazione di servizi di ricerca applicata avente per oggetto i materiali ed i sistemi o gamme di prodotti impiegati nelle opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera, nonché, i processi, le macchine e le attrezzature impiegate per la lavorazione dei materiali e la produzione dei prodotti dianzi nominati;
- la prestazione di servizi di assistenza, direzione e controllo tecnico dei processi di produzione ed installazione delle opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera;
- la produzione di opere di carpenteria pesante e leggera in genere ivi compresa la produzione di serramenti ed infissi sia per il settore edile che per i settori navali, ferroviario ed aeronautico; la lavorazione del vetro, la produzione di vetrocamere e la sigillatura strutturale di lastre di vetro e telai metallici;
- la commercializzazione dei componenti di sistemi o gamme di prodotti costituenti le opere di carpenteria pesante, di carpenteria leggera e non;
- l'acquisizione di appalti e la successiva realizzazione e consegna delle seguenti opere e servizi:
 - a) stabilimenti industriali, impianti e macchinari inclusi, chiavi in mano;
 - b) edifici ad uso industriale, commerciale, sociale e residenziale, impianti tecnologici e arredamenti inclusi, chiavi in mano;
 - c) opere di carpenteria metallica pesante e leggera in genere;
 - d) contratti di manutenzione relativi ad edifici, o loro parti, impianti e macchinari;
- la progettazione, la produzione, la commercializzazione e la posa in opera di componenti per l'edilizia in genere e in particolare di elementi prefabbricati per facciate continue e per partizioni e arredo interno di edifici;
- la progettazione, la produzione e la commercializzazione di

mobili e arredi, compresi gli allestimenti di musei;
- la gestione di commesse chiavi in mano nella costruzione di edifici completi di impianti e arredi interni;
- l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia e di rappresentanza sia di ditte italiane che estere dei beni, prodotti e servizi sopra citati, con espressa esclusione della mediazione;
- l'attività di import-export.

La società può assumere in locazione o in gestione altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini e non.

La società può compiere, in via non prevalente, del tutto occasionale e strumentale e in ogni caso non nei confronti del pubblico, tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo sociale competente, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, potrà compiere o esercitare qualsiasi altra attività commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui e finanziamenti, anche ipotecari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle ulteriori leggi in materia, e partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese o contratti di rete.

La società, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 2361 Codice civile, può assumere partecipazioni a responsabilità illimitata in società di persone.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli Azionisti.

Art. 5 - Domicilio degli Azionisti

Il domicilio degli Azionisti per quel che concerne il loro rapporto con la società, è quello indicato nel libro soci.

TITOLO II

Capitale - Azioni - Obbligazioni -

Versamenti e Finanziamenti - Recesso -

Trasparenza e informativa - Operazioni con parti correlate

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero centesimi) ed è diviso in numero 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

La società può richiedere che le azioni siano immesse nella gestione accentrata e sottoposta al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

ART. 7 - Aumento del capitale sociale e versamenti sulle azioni

Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione.

Per le azioni di nuova emissione è riservato agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili in azioni della società il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c..

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che riterrà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione del tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 8 - Riduzione del capitale sociale

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice Civile, anche assegnando ai soci determinate attività sociali.

Art. 9 - Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere categorie speciali di azioni, fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere create dall'Assemblea straordinaria azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-sexies C.C.. La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

L'Assemblea straordinaria può, altresì, deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro ovvero mediante l'assegnazione agli stessi di strumenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 2349 cod. civ..

Art. 10 - Trasferimento e negoziabilità delle azioni

Le azioni e i diritti di opzione, sottoscrizione e prelazione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione sociale del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis C.C., 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal

Codice Civile e dal TUF nei confronti delle Società con azioni diffuse.

Art. 11 - Trasparenza e informativa

A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto previsto nel presente statuto.

Il socio che per effetto di operazioni di acquisto o vendita venga a detenere azioni con diritto di voto della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari, superiore o inferiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento, il superamento o il successivo venir meno della Partecipazione Significativa costituiscono un "*Cambiamento Sostanziale*" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere agli Azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Art. 12 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società.

Art. 13 - Versamenti e finanziamenti

Gli azionisti potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e in misura anche non proporzionale alle partecipazioni sociali, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art. 14 - Recesso

Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

Art. 15 - Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Titolo III

Offerta pubblica di acquisto e scambio

Art. 16 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui

al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*", istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sull'intera partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'Azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio dei probiviri in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è la lingua italiana. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio dei probiviri, la questione ad un solo membro del collegio dei probiviri.

La Società, i suoi Azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri

di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

Titolo IV

Assemblea dei soci

Art. 17 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 18 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 12 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *assets* che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dell'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti dei soci riuniti in Assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'Assemblea in caso di

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Art. 19 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole24Ore" oppure "MF", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea viene convocata ai sensi dell'art. 2367 c.c..

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 20 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Art. 21 - Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione e nelle ulteriori è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale ex 2368 c.c.. In seconda e in ogni ulteriore convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente in Assemblea.

Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che

transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di una minoranza di Azionisti che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 22 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda ed in ogni ulteriore convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Gli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

Art. 23 - Intervento all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Qualora sia effettuata l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

Art. 24 - Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie, e le azioni possedute dalle società controllate, sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione

dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Gli azionisti, e in genere coloro che abbiano diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 2372 C.C.; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 25 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

Su proposta del Presidente e con la medesima maggioranza precisata nel primo comma, l'assemblea nomina un Segretario anche non socio. Nelle assemblee straordinarie la verbalizzazione sarà affidata a un Notaio, scelto dal presidente dell'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale assembleare.

Art. 26 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea costituita ai sensi del precedente articolo 18) i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 27 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.

Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle Assemblee straordinarie.

Titolo V

Amministrazione

Art. 28 - Organo amministrativo

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di due a un massimo di nove membri, anche non soci. Spetterà all'assemblea ordinaria degli azionisti provvedere alla determinazione del numero dei componenti nei limiti sopra indicati.

Gli amministratori durano in carica al massimo per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque, al più tardi, entro 7 (sette) giorni precedenti alla data dell'Assemblea di prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti statuari e/o prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF e che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore presente in ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del

TUF dovrà essere tratto da tale lista. Qualora il candidato indicato col primo numero nella lista medesima non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato non indipendente eletto in ordine progressivo in tale lista sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

La predetta procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Art. 29 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso sia stato nominato e qualora l'assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il proprio presidente, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio e anche non socio, e può nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, od in mancanza, dalla persona designata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia e nell'ambito dei territori dell'Unione Europea, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta domanda scritta da almeno due consiglieri.

Di regola, il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo equivalente, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma comunque non inferiore a 48 (quarantotto) ore. Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai Sindaci Effettivi.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di

Amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri che ne fanno parte, nonché tutti i componenti del Collegio Sindacale, a norma di legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza, o in sola audio-conferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Soggetto verbalizzante la riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Art. 31 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Gli amministratori che si siano dichiarati astenuti o in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione in carica sia composto da due soli membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e del segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio sul libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 - Poteri dell'organo amministrativo

Fatto salvo quanto precisato nel precedente articolo 18, il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà pertanto di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, all'Organo Amministrativo sono attribuite le seguenti ulteriori competenze:

- le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
- la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di un socio;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

- l'adeguamento dello statuto a nuove disposizioni normative di carattere inderogabile.

In tali fattispecie, si applica l'art. 2436 C.C..

Art. 33 - Legale rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano:

- al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- al Presidente del Comitato esecutivo, nelle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione a tale organo collegiale;
- agli Amministratori delegati, nei limiti e alle condizioni di esercizio dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Organi delegati - Altre figure di rappresentanti

Il Consiglio di Amministrazione nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, in quanto delegabili, a un Comitato Esecutivo o ad uno o più Consiglieri determinandone i limiti della delega ed i poteri. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale a sensi dell'articolo 2381, comma 5 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i relativi poteri ed emolumenti.

Art. 35 - Rimborso spese e compenso degli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, o con apposita delibera successivamente assunta.

L'Assemblea può prevedere che sia corrisposta agli Amministratori una indennità di fine rapporto anche stipulando idonee coperture assicurative.

L'assemblea ordinaria potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'importo complessivo stabilito dall'assemblea sarà ripartito tra i consiglieri con apposita delibera del Consiglio stesso.

Titolo VI

Collegio sindacale - Revisione legale dei conti

Art. 36 - Composizione, nomina e sostituzione del Collegio Sindacale - Funzioni - Revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, ove non diversamente disposto dalla normativa speciale, e sono rieleleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di

cui al primo comma dell'art. 2399 c.c..

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione secondo le tempistiche sopra evidenziate.

Entro lo stesso termine è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dagli Azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'assemblea, nel nominare i sindaci, designa il presidente del collegio sindacale e determina i compensi spettanti per l'intera durata dell'incarico.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato

supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dagli Azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Qualora il collegio sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il presidente e un altro sindaco siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Al Collegio Sindacale spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale, inoltre, può essere conferito dall'assemblea ordinaria dei soci anche l'incarico di revisione

legale dei conti della società, nel ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409-bis, ultimo comma, Codice civile. In tale ultimo caso il Collegio Sindacale dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo VII

Bilancio - Ripartizione degli utili

Art. 37 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, alla redazione ed al deposito di bilancio di esercizio.

Art. 38 - Utili

Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno ripartiti tra gli Azionisti, sempre che l'assemblea ordinaria non ne deliberi una diversa destinazione. Possono essere distribuiti utili anche in natura.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione - Disposizioni finali

Art. 39 - Scioglimento e liquidazione

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni da assumersi a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 40 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di società per azioni, nonché in caso di ammissione a negoziazione su AIM Italia, il Regolamento AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

3.0 PARTNERS SRL CON UNICO SOCIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	Via PALU' 34 SAN VENDEMIANO 31020 TV Italia
Codice Fiscale	04795680265
Numero Rea	TV 04795680265
P.I.	04795680265
Capitale Sociale Euro	50000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	642000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	SOMEK S.P.A.

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.621	2.432
III - Immobilizzazioni finanziarie	9.126.638	6.712.249
Totale immobilizzazioni (B)	9.128.259	6.714.681
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	637.831	415.407
Totale crediti	637.831	415.407
IV - Disponibilità liquide	51.320	8.204
Totale attivo circolante (C)	689.151	423.611
Totale attivo	9.817.410	7.138.292
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
IV - Riserva legale	700	157
VI - Altre riserve	13.301	2.985
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(7.183)	10.858
Totale patrimonio netto	56.818	64.000
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	660.155 ⁽¹⁾	387.058
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.100.437	6.687.234
Totale debiti	9.760.592	7.074.292
Totale passivo	9.817.410	7.138.292

(1) >

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico	31-12-2018	31-12-2017
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	13.341	1
Totale altri ricavi e proventi	13.341	1
Totale valore della produzione	13.341	1
B) Costi della produzione		
7) per servizi	6.622	5.458
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	811	811
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	811	811
Totale ammortamenti e svalutazioni	811	811
14) oneri diversi di gestione	915	607
Totale costi della produzione	8.348	6.876
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.993	(6.875)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	399.158	308.115
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	399.158	308.115
Totale altri proventi finanziari	399.158	308.115
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllanti	386.803	306.035
altri	0	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	386.803	306.035
17-bis) utili e perdite su cambi	(17.514)	15.653
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.159)	17.733
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(166)	10.858
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	7.017	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.017	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(7.183)	10.858

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all'art. 2435-bis.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell'art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta:
 - secondo **prudenza**. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
 - e nella prospettiva della **continuazione dell'attività**, quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza** dell'operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di **competenza** dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell'esercizio;
- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "**costanza nei criteri di valutazione**", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;
- la **rilevanza** dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
- si è tenuto conto della **comparabilità** nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
- il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della **neutralità** del redattore.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

- lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
- l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell'art. 2427 c. 1 C.C.:

- n. 1) criteri di valutazione;
 - n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
 - n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza indicazione della ripartizione per area geografica);
 - n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
 - n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
 - n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
 - n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
 - n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
 - n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell'art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
 - n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
 - n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - n. 22-sexies) nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l'indicazione del luogo ove è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- nonché quelle previste dall'art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435-bis c. 2 ultimo capoverso C.C..

Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall'art. 2435-bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell'art. 2423.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426, salvo la deroga di cui all'art. 2435-bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..

In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Conversioni in valuta estera

Nel corso dell'esercizio le operazioni in valuta estera sono state convertite al tasso di cambio a pronti alla data di effettuazione dell'operazione.

Le poste monetarie e non, già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione, sono state iscritte al tasso di cambio a pronti di fine esercizio.

Gli adeguamenti delle poste in valuta hanno comportato la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a Conto economico, nell'apposita voce "C17-bis utili e perdite su cambi", per complessivi euro -17.514.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera "B Immobilizzazioni", le seguenti tre sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- I Immobilizzazioni immateriali;
- II Immobilizzazioni materiali;
- III Immobilizzazioni finanziarie.

L'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a euro 9.128.259.

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono i costi di impianto e di ampliamento e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.621.

Ammortamento

I costi d'impianto e ampliamento sono ammortizzati in quote costanti in 5 anni.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., c. 1, n. 5, secondo periodo, fino a quando l'ammortamento degli oneri pluriennali ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. Sulla base dei dati patrimoniali esposti nel presente bilancio la società non è soggetta a detta limitazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte nella sottoclasse B.III per l'importo complessivo di euro 9.126.638.

Esse risultano composte da:

- partecipazioni;
- crediti immobilizzati.

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III, per euro 8.734, al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.

Le partecipazioni iscritte tra le Immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

La società detiene un'unica partecipazione che ha sottoscritto in data 25/02/2016 e consiste nella partecipazioni di nominali \$ 10,000,00 (€ 8,734) pari al 100% del capitale sociale nella società "3.0 Partners Usa Inc.". Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello d'esercizio essendo le date di chiusura degli esercizi della partecipante e della partecipata coincidenti.

Denominazione	Stato Estero	Capitale sociale in euro	Utile (perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta %	Valore a bilancio
3.0 Partners Usa Inc	U.S.A.	8.734	2.068.836	650.810	100%	8.734

Il tasso di cambio utilizzato per la valorizzazione della partecipazione in euro è quello al 31/12/2018 pari al 1,145. Sulla partecipazione immobilizzata non esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, nè esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Crediti immobilizzati

I Crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. Nella voce "Crediti verso Imprese Controllate", con scadenza oltre 12 mesi, sono iscritti crediti per finanziamenti fruttiferi di interessi concessi alla controllata "3.0 Partners Usa Inc".

La variazione dei "Crediti Immobilizzati" di euro 2.413.993 si riferisce:

- per euro 478.197 all'adeguamento dal dollaro usa all'euro;
- per euro 1.935.796 ad incrementi per ulteriori finanziamenti concessi alla controllata.

Movimenti delle immobilizzazioni**B - IMMOBILIZZAZIONI**

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2018	9.128.259
Saldo al 31/12/2017	6.714.681
Variazioni	2.413.578

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie iscritte nella classe B dell'attivo.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	4.053	6.712.249	6.716.302
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.621		1.621
Valore di bilancio	2.432	6.712.249	6.714.681
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	2.414.389	2.414.389
Ammortamento dell'esercizio	811		811
Totale variazioni	1.621	9.126.638	2.413.578
Valore di fine esercizio			
Costo	4.053	9.126.638	8.130.691
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.432		2.432
Valore di bilancio	1.621	9.126.638	9.128.259

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- Sottoclasse I - Rimanenze;
- Sottoclasse II - Crediti;
- Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/12/2018 è pari a euro 689.151. Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 265.540.

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell'Attivo di Stato patrimoniale per l'importo complessivo di euro 637.831.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 222.424.

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

- per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
- per i servizi, l'ultimazione della prestazione.

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa.

La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell'attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, sono stati dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.

Crediti

I Crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.

Tra i Crediti sono iscritti "Crediti verso imprese controllate" per euro 608.424 che sono relativi agli interessi maturati sul finanziamento concesso alla società "3.0 Partners Usa Inc".

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell'esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, espone nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 51.320, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a euro 43.116.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il **patrimonio netto** è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A "Patrimonio netto" con la seguente classificazione:

I — Capitale

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni

III — Riserve di rivalutazione

IV — Riserva legale

V — Riserve statutarie

VI — Altre riserve, distintamente indicate

VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo

IX — Utile (perdita) dell'esercizio

Perdita ripianata

X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Il patrimonio netto ammonta a euro 56.818 ed evidenzia un decremento di euro 7.182.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Riserva da arrotondamento all'unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 è stata iscritta nella sottoclasse "VI - Altre riserve" una Riserva da arrotondamento pari a euro 1.

Fondi per rischi e oneri

Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.

I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:

- per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;

- per i servizi, l'ultimazione della prestazione ricevuta.

I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell'obbligazione della società al pagamento verso la controparte.

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi euro 9.760.592.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 2.686.300.

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La classe del passivo "D - Debiti" accoglie, fra l'altro, i finanziamenti ricevuti dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento, ossia dalla SOMEK S.P.A., per complessivi euro 9.100.437, con scadenza oltre i 12 mesi.

Il finanziamento ricevuto dai soci è fruttifero di interessi.

Debiti tributari

La classe del passivo "D - Debiti" comprende l'importo di euro 4.395 relativo ai Debiti tributari.

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d'imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d'imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell'attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse "C.II - Crediti".

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 compongono il Conto economico.

Nella redazione del Conto economico la società **non** si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall'art. 2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all'art. 2425 C.C..

In linea con l'OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" da quelli della voce A.5) "Altri ricavi e proventi".

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 13.341.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 8.348.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività finanziarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell'esercizio in commento o di esercizi precedenti.

Imposte dirette

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto, le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Determinazione imposte a carico dell'esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe "D - Debiti" del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2018, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
L'IRES ammonta ad euro 5.629. L'IRAP ammonta ad euro 1.388.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2018, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull'occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le ulteriori seguenti informazioni:

- Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

La società non è dotata di personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

L'Organo Amministrativo non ha percepito alcun compenso nell'esercizio.
La società non è dotata di organo di controllo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

Non vi sono impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale assunti dalla società verso terzi.

Garanzie

La società non ha prestato garanzie.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427 C. C..

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Nel seguente prospetto viene fornita l'indicazione del nome e della sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

	Insieme più piccolo
Nome dell'impresa	SOMEK S.P.A.
Città (se in Italia) o stato estero	SAN VENDEMIANO
Codice fiscale (per imprese italiane)	04245710266
Luogo di deposito del bilancio consolidato	REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte della società SOMEK S.P.A., la quale, in forza del controllo della società ai sensi dell'articolo 2359 C.C., realizzato mediante il possesso di una partecipazione al capitale sociale della medesima pari al 100%, imprime un'attività di indirizzo, influenzando sulle decisioni prese dalla nostra società.

Ai fini di una maggiore trasparenza in merito all'entità del patrimonio posto a tutela dei creditori e degli altri soci della società, nell'eventualità che dall'attività di direzione e coordinamento derivi un pregiudizio all'integrità del patrimonio della nostra società, ovvero alla redditività e al valore della partecipazione sociale, si riportano di seguito i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società SOMEK S.P.A. e riferito all'esercizio 31/12/2017.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni	3.851.676	3.279.929
C) Attivo circolante	48.222.139	35.546.547
D) Ratei e risconti attivi	476.233	394.495
Totale attivo	52.550.048	39.220.971
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	5.700.000	5.600.000
Riserve	1.733.256	1.421.820
Utile (perdita) dell'esercizio	2.814.905	3.287.003
Totale patrimonio netto	10.248.161	10.308.823
B) Fondi per rischi e oneri	330.063	330.257
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	418.083	450.400
D) Debiti	41.543.743	28.117.411
E) Ratei e risconti passivi	9.998	14.080
Totale passivo	52.550.048	39.220.971

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione	54.071.083	49.640.987
B) Costi della produzione	49.050.054	44.565.331
C) Proventi e oneri finanziari	(21.051)	7.172
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(692.750)	(50.000)
Imposte sul reddito dell'esercizio -	1.492.323	1.745.825
Utile (perdita) dell'esercizio	2.814.905	3.287.003

Si evidenzia che la società SOMEK S.P.A. che esercita l'attività di direzione e coordinamento ha redatto il bilancio consolidato relativo all'esercizio 31/12/2017.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

- la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
- la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
- nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti

Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e/o da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di **ripianare** la **perdita di esercizio**, ammontante a complessivi 7.182,69 arrotondata in bilancio ad euro -7.183, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti

Nel patrimonio netto non sono presenti le seguenti poste:

- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione;
- Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dai periodi di formazione.

Riserve incorporate nel capitale sociale

Nessuna riserva è stata incorporata nel capitale sociale nell'esercizio in corso nè in esercizi precedenti.



Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

L'Amministratore Unico
Osca Marchetto.

